

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).

2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

3. Sono esclusi dalla ripartizione del fondo:

- tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo;
- i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di cui all'elenco riportato nell'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR n. 380/2001;
- la progettazione ed il coordinamento della sicurezza;
- la progettazione interna;
- i lavori, servizi e forniture che vengono commissionati tramite la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Gli incentivi al Direttore dell'Esecuzione, nel caso di appalti per l'acquisizione di forniture e servizi, possono essere assegnati solo quando il direttore dell'esecuzione è diverso dal responsabile unico del procedimento (RUP). In generale, i casi in cui il RUP non può coincidere con il direttore dell'esecuzione sono i seguenti:

- per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- se si tratta di interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità..

5. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

6. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomuto totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del d.lgs. 50/2016, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e

innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nel sopraccitato comma 2, articolo 1 del presente regolamento nonché fra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

4. L'80% di cui sopra si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

7. Gli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata:

- a) importo uguale o superiore a euro 5.225.000,00: percentuale dello 0,30%; per lavori, servizi e forniture;
- b) importo inferiore a euro 5.225.000,00 e sino all'importo di euro 3.000.001,00: percentuale del 0,60 % per lavori, servizi e forniture ;
- c) importo compreso tra euro 3.000.000,00 ed euro 1.500.001,00: percentuale del 0,90% per lavori, servizi e forniture;
- d) importo compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 1.000.001,00 percentuale del 1,20% per lavori, servizi e forniture;
- e) importo compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 500.001,00 percentuale del 1,50% per i lavori, servizi e forniture;
- f) importo compreso tra euro 500.000,00 e euro 40.001,00 percentuale del 2,00% per i lavori, servizi e forniture.

Articolo 4 – Suddivisione del fondo

1. Più precisamente, concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:
 - Responsabile della programmazione della spesa per investimenti
 - RUP
 - Verificatore progettuale
 - Redattore dello schema di bando/ lettere di invito/capitolato
 - Controllori delle procedure di bando/lettere d'invito/capitolato;
 - Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
 - Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
 - Collaudatore Statico;
 - Loro collaboratori;
2. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

Articolo 5 - Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il responsabile di servizio, con apposito provvedimento, prima dell'avvio della fase programmatoria:
 - Conferisce gli incarichi di: Responsabile della programmazione della spesa per investimenti, RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
 - Individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - Suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di seguito riportata;
 - Indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
 - Assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - Stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. Il Responsabile di servizio che deve indire la gara, con apposito provvedimento, dopo l'avvio della fase programmatica:

- a) Conferisce gli incarichi di redazione schemi di bando/lettera di invito e di controllo delle procedure di bando;
- b) Individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) Suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella sotto riportata;
- d) Assegna i tempi per il compimento delle attività;
- e) Stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del responsabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

8. Il responsabile di servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del responsabile competente secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % REL.
PROGRAMMAZIONE	2	Redazione programma triennale	2
FASE GARA	20	Predisposizione e controllo atti di gara (bando – disciplinare – lettera invito – preselezione)	20
FASE ESECUTIVA	43	Direzione lavori (eventualmente direttore operativo)	5
		Collaudo statico	5
		Collaborazione amministrativa	30
		Collaudo tecnico amministrativo CRE	3
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35	Responsabile del procedimento	30
		Verifica progetto esecutivo	5
TOTALE	100		100

SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % REL.
PROGRAMMAZIONE	2	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture	2
FASE DI GARA	45	Predisposizione e controllo atti di gara (bando – disciplinare – lettera invito – preselezione) acquisto MEPA (o equivalenti)	15
		Collaborazione amministrativa	30
FASE ESECUTIVA	20	Direzione esecutiva del contratto con verifica di conformità	20
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	33	Responsabile del procedimento	33
TOTALE	100		100

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro tranne nel caso disciplinato dall'art. 1, comma 5.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.
5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.
La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, costituisce economia di spesa.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 3, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.
2. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Articolo 8 – Conclusione delle singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di gara, con la sottoscrizione del contratto;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Articolo 9- Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile, nei seguenti momenti:
 - a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - b) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - c) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto o di coordinatore per le successive fasi dell'esecuzione e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti

- analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- d) Per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
 3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
 4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
 7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
 8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, il Comune ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.
 9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui al presente regolamento.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.